

CCCXXXVIII SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

VENERDI' 9 APRILE 1965

Presidenza del Presidente CERIONI

I N D I C E

Disegno di legge: «Concessione di un assegno a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare» (174). (Continuazione della discussione e approvazione):

ABIS, Assessore al lavoro e pubblica istruzione	7599-7601
NIOI	7599
STARA	7601
(Votazione segreta)	7602
(Risultato della votazione)	7602

Disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 26 dicembre 1962, n. 26: "Costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali". (168) (Discussione e approvazione):

ZACCAGNINI	7603-7609-7610-7612
TORRENTE	7604-7610-7611
CAEDDU, relatore	7606
DEL RIO, Assessore all'agricoltura e foreste	7607-7611-7618
SOGGIU PIERO	7613
ZUCCA	7614
(Votazione segreta)	7620
(Risultato della votazione)	7620

La seduta è aperta alle ore 10 e 45.

ASARA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: «Concessione di un assegno a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare». (174)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Concessione di un assegno a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare».

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, Segretario:

Art. 2

Sia per il riconoscimento della qualifica di capo-famiglia sia agli effetti dell'accertamento del carico familiare, si richiama il Testo Unico delle norme per gli assegni familiari approvato con D.P.R. 30 maggio 1965, n. 797, e successive modificazioni.

Il rapporto di apprendistato non fa cessare il diritto a percepire l'assegno per i minori.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ASARA, Segretario:

Art. 3

Per l'attuazione della presente legge l'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione è autorizzato a stipulare un'apposita convenzione con l'INPS.

IV LEGISLATURA

CCCXXXVIII SEDUTA

9 APRILE 1965

Nella convenzione saranno indicate anche le modalità per l'accertamento degli aventi diritto e delle persone a carico.

PRESIDENTE Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

ASARA, Segretario:

Art. 4

Per la corresponsione dell'assegno gli aventi diritto debbono presentare all'INPS regolare domanda, intestata all'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione, corredata dello stato di famiglia e della documentazione atta a dimostrare il diritto di percepire gli assegni per le persone a carico.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

ASARA, Segretario:

Art. 5

Contro il mancato accoglimento totale o parziale della domanda dell'assegno di cui all'articolo 1 della presente legge è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento all'Assessore al lavoro e pubblica istruzione che decide sentita una Commissione composta da:

- a) il Direttore dei servizi dell'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione che la presiede;
- b) un rappresentante del Servizio contributi unificati in agricoltura;
- c) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali;
- d) due funzionari, di qualifica non inferiore a direttore di sezione, dell'Assessorato al

lavoro e pubblica istruzione, uno dei quali funge da segretario, e da due funzionari dell'Assessorato all'agricoltura e foreste della stessa qualifica;

e) un funzionario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

PRESIDENTE, Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

ASARA, Segretario:

Art. 6

La Commissione di cui all'articolo precedente è nominata con decreto del Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6 bis.

ASARA, Segretario:

Art. 6 bis

Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al precedente articolo 5 gravano sulla presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo totale a firma Del Rio - Soddu - Abis. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«L'articolo 6 bis è soppresso».

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore al lavoro e pubblica istruzione.

ABIS (D.C.), *Assessore al lavoro e pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la necessità di sopprimere questo articolo deriva da un successivo emendamento all'articolo 9, ugualmente presentato dalla Giunta, che propone di reperire i fondi dallo apposito capitolo di bilancio che prevede le spese per il funzionamento di tutte le commissioni istituite nell'ambito dell'Amministrazione regionale. Quindi è opportuno che anche le spese per la Commissione di cui alla presente legge, ricadano in questo capitolo, il 11138, per il quale è previsto un ulteriore accreditamento di 200 mila lire.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

ASARA, *Segretario*:

Art. 7

Si applicano, ai fini della presente legge, le norme contenute negli articoli 22 e 23, commi primo e secondo, del Testo Unico delle norme sugli assegni familiari.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Comunico che è pervenuto alla Presidenza un emendamento a firma Abis - Spano - Cottoni, tendente a ripristinare l'articolo 8 che la Commissione aveva soppresso. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

«Ripristinare l'articolo 8: "Per l'attuazione della presente legge sarà emanato un apposito regolamento entro tre mesi dalla sua entrata in vigore"».

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore al lavoro e pubblica istruzione.

ABIS (D.C.), *Assessore al lavoro e pubblica istruzione*. Dalla discussione avvenuta ieri in aula si è palesata evidente la necessità che le norme vengano regolamentate, perchè, con gli articoli così schematici, sarebbero troppe, poi, le difficoltà di applicazione della legge. Poichè in legge non è stato previsto il periodo di erogazione, è opportuno, per esempio, stabilire se l'assegno deve essere concesso annualmente o semestralmente, ovvero con altra periodicità, in un apposito regolamento.

Così pure prevedere il caso dell'eventuale aumento dei componenti il nucleo familiare per nascita o per presa a carico di persone anziane: tutte osservazioni cioè che sono state fatte ieri dai colleghi intervenuti nella discussione e che ci hanno indotto a riproporre il regolamento per l'applicazione della legge. Pensavamo che la proposta potesse partire dagli stessi colleghi che hanno fatto le osservazioni: poichè questo non è avvenuto, ci è sembrato di interpretarne la volontà presentando noi stessi il relativo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Nioi. Ne ha facoltà.

NIOI (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi riteniamo che per l'applicazione di questa legge non sia necessario un apposito regolamento, perché se vi sono delle modificazioni nel nucleo familiare queste saranno rilevate automaticamente: basterà che l'interessato presenti la documentazione prevista. Noi, invece, pensiamo che l'approvazione di questo emendamento procrastini la entrata in vigore della legge medesima, ritardandone la pratica applicazione. E' opportuno quindi sopprimere l'articolo 8, così come aveva fatto la Commissione.

PREVOSTO (P.C.I.). C'è un richiamo al Testo Unico degli assegni familiari che indica la procedura da seguire in questi casi.

PRESIDENTE. I presentatori insistono sull'emendamento?

ABIS (D.C.), *Assessore al lavoro e pubblica istruzione*. Direi di sì, riteniamo che sia giusto.

PRESIDENTE. Metto, pertanto, in votazione l'emendamento tendente a ripristinare l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

ASARA, *Segretario*:

Art. 9

All'onere complessivo di lire 1.100.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 sarà fatto fronte:

a) per lire 400.000.000 mediante l'aumento dello stanziamento del cap. 10302 dello stato di previsione dell'entrata;

b) per lire 20.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo n. 13418 dello stato di previsione della spesa;

c) per lire 20.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del cap. n. 13430 dello stato di previsione della spesa;

d) per lire 50.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del cap. n. 15403 dello stato di previsione della spesa;

e) per lire 110.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del cap. n. 25401 dello stato di previsione della spesa;

f) per lire 100.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del cap. n. 25407 dello stato di previsione della spesa;

g) per lire 400.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo n. 26645 dello stato di previsione della spesa.

La predetta somma complessiva sarà iscritta in un apposito capitolo dello stato di

previsione della spesa per l'anno finanziario 1965 denominato: «Assegno ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per ogni unità non attiva a carico, componente il nucleo familiare».

Il Presidente della Giunta è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti sostitutivi totali. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

Emendamento Stara - Giagu De Martini:

«Art. 9 — All'onere complessivo di lire 1.100.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 sarà fatto fronte:

a) per lire 400.000.000 mediante lo aumento dello stanziamento del cap. 10302 dello stato di previsione dell'entrata;

b) per lire 50.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del cap. 25407 dello stato di previsione della spesa;

c) per lire 200.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 26645 dello stato di previsione della spesa;

d) per lire 450.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del cap. 26718 dello stato di previsione della spesa.

La predetta somma complessiva sarà iscritta in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1965 denominato: «Assegno ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per ogni unità non attiva a carico, componente il nucleo familiare».

Il Presidente della Giunta è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Emendamento Del Rio - Abis - Soddu:

«Art. 9 — All'onere complessivo di lire 1.105.200.000 (di cui L. 1.100.000.000 per la corresponsione agli aventi diritto degli asse-

gni per ogni unità non attiva a carico, lire 5.000.000 quale compenso all'Ente pubblico che effettuerà il servizio e L. 200.000 come compensi e indennità ai componenti della Commissione prevista dall'articolo 5 della legge) derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 sarà fatto fronte:

a) per lire 405.200.000 mediante l'aumento dello stanziamento del capitolo 10302 dello stato di previsione della entrata;

b) per lire 200.000.000 mediante l'aumento dello stanziamento del capitolo 20901 dello stato di previsione della entrata;

c) per lire 50.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 15403 dello stato di previsione della spesa;

d) per lire 50.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 25407 dello stato di previsione della spesa;

e) per lire 250.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 26645 dello stato di previsione della spesa;

f) per lire 150.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 26718 dello stato di previsione della spesa.

La predetta somma complessiva sarà iscritta per lire 1.100.000.000 in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1965 denominato: «Assegno ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per ogni unità non attiva a carico, componente il nucleo familiare», per lire 5.000.000 su un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa medesimo denominato: «Compensi all'Ente pubblico incaricato di svolgere il servizio di corresponsione degli assegni di cui all'articolo 1 della presente legge» e per lire 200.000 ad incrementare lo stanziamento del capitolo 11138 dello stesso stato di previsione.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

PRESIDENTE. Per illustrare il primo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Stara.

STARA (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ho già accennato nella relazione della Commissione, l'emendamento che è stato presentato a nome della Commissione e che è stato il frutto di un reperimento di fondi attraverso determinati capitoli del bilancio si è rivelato, poi, di difficile attuazione nella pratica.

Ad un più accurato esame, è risultato che i fondi da destinare all'attuazione di questa legge potevano essere più opportunamente prelevati dai capitoli che sono stati indicati, invece, nell'emendamento successivo. Quindi ritengo che il nostro emendamento possa essere ritirato in quanto quello a firma Del Rio e più, al quale diamo la nostra adesione, risponde meglio alle esigenze del bilancio e all'attuazione della legge.

PRESIDENTE. Per illustrare il secondo emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore al lavoro e pubblica istruzione.

ABIS (D.C.), Assessore al lavoro e pubblica istruzione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, alcune circostanze che si sono verificate in questi giorni ci hanno dato la possibilità di prevedere in alcuni capitoli di bilancio alcune variazioni. Siamo a fine del trimestre, quindi abbiamo potuto fare un lavoro di rilevamento statistico per cui sulla quota regionale dell'imposta di fabbricazione, ad esempio, c'è stato un incremento nei confronti dello stesso periodo dello scorso anno che è superiore alle previsioni da noi fatte in bilancio; riteniamo perciò di poter addebitare a questo capitolo, il cui stanziamento è derivato dalla quota per l'imposta di fabbricazione, 405 milioni. 200 milioni, invece, possiamo prevederli per il capitolo 20901 in quanto ci sono stati versati gli arretrati delle quote IGE per nove miliardi e mezzo e con gli interessi attivi che ne derivano alla Regione ci è consentito di fare con tranquillità questo addebito.

I 50 milioni, poi, del capitolo 15403 erano destinati al funzionamento della Casa di riposo di Alghero; ma poichè siamo in ritardo di qualche mese nella conclusione dei lavori

tra noi e l'ente che dovrà gestire la Casa, abbiamo potuto prevedere questa economia. Restano 50 milioni del fondo per l'addestramento professionale che erano già stati previsti anche dalla Commissione finanze, quindi non c'è stata variazione. 250 milioni invece sono addebitati al capitolo 26645 in base allo stanziamento di 35 miliardi previsto dalla legge 454, del quale una quota piuttosto forte dovrà essere riservata alla Sardegna; si trattava quindi di un incasso non previsto al momento della compilazione del bilancio.

Ci sono, inoltre, delle forti somme previste anche nella superlegge (che ormai, come decreto legge, è già in funzione), per cui riteniamo che anche da questo settore possa essere operato lo storno che noi prevediamo in 250 milioni, senza compromettere i programmi previsti dall'Assessorato all'agricoltura e dalla Giunta regionale al momento della compilazione del bilancio di previsione per il 1965.

I restanti 150 milioni, poi, sono addebitati al capitolo 26718 che corrisponde agli stanziamenti della legge 22, capitolo sul quale la Commissione finanze e gli stessi emendamenti dell'opposizione prevedevano di poter addebitare una somma ben più forte, ben più rilevante di quella che noi, invece, abbiamo indicato. Noi crediamo che questa sia la migliore indicazione per il reperimento dei fondi all'interno del bilancio regionale e invitiamo, pertanto, i colleghi del Consiglio a voler approvare l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento a firma Del Rio e più. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

ASARA, Segretario:

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Concessione di un assegno a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	40
votanti	39
maggioranza	20
favorevoli	34
contrari	5
astenuiti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Asara - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Cadeddu - Campus - Cara - Cardia - Casu - Cherchi - Contu Felice - Costa - Cottoni - Covacovich - Del Rio - Dettori - Filigheddu - Floris - Gardu - Giagu De Martini - Lai Giovanni Maria - Lay Giovanni - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Masia - Mereu - Nioi - Pernis - Pisano - Prevosto - Sassu - Serra - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Urraci - Zaccagnini. Si sono astenuti: Presidente Cerioni).

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 26 dicembre 1962, n. 26: "Costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali"». (168)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 26 dicembre 1962, n. 26: "Costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali"»; relatore l'onorevole Cadeddu.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Zaccagnini. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci viene presentato ha lo scopo di eliminare alcuni inconvenienti che si sono verificati nella applicazione della legge regionale numero 26 sulla costruzione di strade vicinali. Noi ritenevamo che fossero sussidiabili, a termine di questa legge, anche i muri di recinzione che dovevano essere spostati per l'allargamento della sede stradale; e ritenevamo che fossero sussidiabili anche le costruzioni *ex novo* di muri quando la strada, attraversando una tanca chiusa, rendeva, praticamente, aperta la tanca. Questo, però, non è stato condiviso dagli organi di controllo per cui noi avremmo dovuto sussidiare le strade senza ammettere a sussidio i muri di recinzione ai due lati dello strada. Mi sembra che sia fuori di luogo illustrare la necessità della chiusura delle nostre tanche; il bestiame in grandissime zone della Sardegna, è allevato allo stato brado, e, quindi, è assoluta la necessità di avere delle tanche chiuse.

Il disegno di legge che oggi ci viene presentato sancisce chiaramente questo principio, e pertanto noi non avremo più alcuna difficoltà dagli organi di controllo e potremo attuare la legge nel modo più consono agli interessi dei nostri agricoltori e più in particolare dei nostri allevatori.

Altra difficoltà che si era presentata era quella relativa all'intervento diretto della Regione; perchè gli enti incaricati dell'intervento diretto, in modo particolare l'ETFAS, trovandosi nella necessità di dovere anticipare delle somme notevoli per la esecuzione delle strade e non avendo i mezzi per poter far fronte a questi anticipi fino a che almeno un tratto di strada non fosse stato collaudato, si trovavano in difficoltà nella esecuzione delle strade stesse. Pertanto, all'articolo 2 della legge si introduce il concetto che possa essere concesso all'ente incaricato dell'intervento diretto dalla Regione un anticipo pari al 20%

dell'importo dei lavori. In questo modo si mette l'ente esecutore della strada nelle condizioni di poter eseguire i lavori senza alcuna difficoltà e questo mi pare che abbia una importanza rilevante anche per il fatto che nella situazione particolare in cui ci troviamo consente di superare le difficoltà congiunturali e, quindi, di dare lavoro a molta mano d'opera. Vorrei aggiungere ancora che questo articolo 2, che prevede questo anticipo, estende l'anticipo anche ai consorzi delle strade vicinali che lo richiedano.

Ora la dizione adottata non è, a mio modo di vedere, molto felice per cui io e alcuni colleghi abbiamo ritenuto opportuno presentare un emendamento. I consorzi debbono appaltare le strade; le spese relative all'esecuzione della strada spettano alla ditta che si accollerà i lavori. Quindi il consorzio, sotto questo aspetto, non ha alcuna difficoltà. Il Consorzio, invece, incontra altre difficoltà.

Quali sono queste altre difficoltà? Le difficoltà sono nella progettazione della strada e nelle spese che il consorzio deve sostenere per la gara d'appalto che deve essere fatta davanti a un notaio, e nelle spese che deve sostenere per la stipula, ugualmente notarile, del contratto di appalto. Allora per mettere i consorzi in condizioni di superare queste difficoltà, è stato predisposto, all'articolo 2, l'ultimo comma; però la dizione è infelice per cui sembrerebbe che si possa dare ai consorzi il 20% dell'importo dei lavori; cioè, si darebbe al consorzio, in buona sostanza, una somma che non gli compete, perchè al consorzio competono solo le spese generali. Pertanto, come dicevo, io e alcuni amici abbiamo ritenuto opportuno presentare un emendamento.

Altra questione che mi sembra opportuno fare presente fin da ora è questa: le strade vicinali venivano sussidiate, finchè la Cassa per il Mezzogiorno ha avuto delle disponibilità finanziarie, attraverso i fondi della Cassa stessa la quale metteva a disposizione della Amministrazione una certa somma per provvedere alla istruttoria delle pratiche, alla sorveglianza dei lavori, al collaudo e, in buona

sostanza, a seguire le opere della concessione fino alla liquidazione. Sono stati, pertanto, incaricati alcuni ingegneri e geometri estranei all'Amministrazione di fare quello che è necessario fare per la completa istruttoria delle pratiche. Questi professionisti venivano pagati con i fondi della Cassa. Oggi la Cassa non sussidia più le strade, quindi non mette più a disposizione queste somme, e, quindi, l'Amministrazione regionale si trova nell'impossibilità di provvedere al pagamento di questi tecnici. Pertanto mi sembra opportuno aggiungere un altro emendamento, ed è già stato presentato da me e da altri amici, che dia la facoltà all'Amministrazione di poter assumere del personale per espletare questo lavoro. Abbiamo ritenuto, nell'emendamento, di limitare questa facoltà della Amministrazione nel senso che essa possa assumere il personale nei limiti della quota dell'11% delle spese generali relative alle strade di intervento diretto della Regione. Quindi non sussiste la preoccupazione che possano essere inflazionati i funzionari della Regione con le nuove assunzioni. Infatti potranno farsi assunzioni solo nel numero che consente la quota di spese generali che può essere messa a disposizione dalla Amministrazione. Non solo, ma abbiamo ritenuto di precisare che questo personale deve essere assunto con un contratto di diritto privato e che non assume la qualifica di funzionario della Regione.

Fatte queste precisazioni circa gli scopi che si propone il disegno di legge che abbiamo in esame, mi pare che io possa concludere dicendo che questo disegno consente all'Amministrazione pubblica di eliminare gli inconvenienti che fino ad oggi si sono presentati e di poter intervenire più decisamente in questo periodo di particolare congiuntura. Pertanto io ritengo che tutti i settori del Consiglio possano tranquillamente approvare questo disegno di legge. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo è favore-

vole ad alcune modificazioni che questo disegno di legge intende portare alla legge regionale n. 26; in particolare è favorevole alla modificazione che viene introdotta con l'articolo 1. Le ragioni riguardano la posizione che noi abbiamo assunto in occasione della discussione della legge n. 26 quando sostenemmo che ai proprietari espropriati per la costruzione delle strade vicinali doveva essere garantito il pagamento della indennità di esproprio. Ci rendemmo conto, allora, evidentemente, che dal punto di vista finanziario questo avrebbe accollato alla Regione un onere notevolissimo. D'altra parte è anche vero che i consorzi e gli enti di sviluppo di solito arrivano alla definizione di queste pratiche sulla base di un accordo, di un consenso, di una cessione delle aree che sono necessarie per la costruzione della strada o per l'ampliamento; ma è anche vero che, pur trattandosi di casi eccezionali, a volte le difficoltà create fanno protrarre per lungo tempo la costruzione o la ricostruzione della strada vicinale. Ci è stato detto che questo problema si può risolvere col pagamento delle indennità ai proprietari da parte dei consorzi, attraverso i contributi.

L'argomento, anche se formalmente giusto, è praticamente un po' inconsistente, perchè noi sappiamo che i consorzi per le strade vicinali nascono e vivono finchè il finanziamento pubblico permette il lavoro, la costruzione o il ripristino della strada, e che anche la stessa manutenzione talvolta diventa molto difficoltosa. Il contributo per la manutenzione da parte degli utenti rimane ancora un obiettivo da realizzare. Sappiamo che uno degli aspetti più negativi, una volta esauriti la costruzione o il ripristino della strada vicinale, è costituito dalla fase della manutenzione che non viene fatta dal consorzio degli utenti. Quindi rimane in noi un po' questa riserva; ma anche la modifica che viene introdotta, a nostro parere, migliora la situazione preesistente. Per questa ragione noi siamo favorevoli al contenuto dell'articolo 2, perchè anche se non accoglie tutte le esigenze che avevamo sottolineato durante la discussione della leg-

ge n. 26 per quanto riguarda l'indennizzo ai proprietari espropriati, perlomeno migliora le condizioni di realizzazione e favorisce il consenso di una parte dei proprietari che, in altro modo, non accedrebbero alla costruzione della strada.

Comprendiamo anche i motivi per cui nell'articolo 2 vengono introdotte alcune disposizioni eccezionali nei confronti degli enti di sviluppo. Diciamo subito che li comprendiamo solamente in relazione alla situazione concreta nella quale ci troviamo, nel senso che da una parte vogliamo che gli enti di sviluppo si affermino come strumento della Regione per una azione efficace nelle campagne; dall'altra parte la situazione disoccupativa è tale oggi nelle campagne che favorire in qualche modo la eliminazione delle difficoltà che si frappongono alla realizzazione di opere stradali significa dare un contributo all'intervento anche congiunturale di questi enti. Riteniamo anche che gli enti siano in grado, per le attrezzature di cui dispongono, di poter fare progettazioni e quanto altro questa norma prevede. Però dobbiamo dire subito che siamo nettamente contrari a due punti di questo articolo 2.

La nostra simpatia per gli enti di sviluppo, naturalmente, è una simpatia che non può superare certi limiti; nel primo comma dell'articolo 2 è invece superato un limite che noi riteniamo invalicabile perché è un limite di correttezza amministrativa che non possiamo permettere a nessuno di superare. Nella legge n. 26 era stabilito che gli interventi diretti attraverso gli enti di sviluppo potevano essere fatti, ma ad un prezzo non superiore a quello assunto a base d'asta per i singoli progetti. Noi riteniamo che a questa garanzia non possiamo rinunciare; non vogliamo introdurre altri elementi che possano dar luogo a insinuazioni, a illazioni sul comportamento dell'Amministrazione regionale e sulla correttezza dei suoi interventi. L'eliminazione di questa ultima parte dell'articolo 7 della legge numero 26 potrebbe dar luogo a queste interpretazioni che non gioverebbero all'Amministrazione regionale e neppure agli enti di sviluppo. I prezzi fissati come base d'asta per i progetti

tengono conto di tutte le esigenze, quindi riteniamo che questa formulazione debba essere ripetuta nel primo comma dell'articolo 7 e a questo scopo proponiamo un emendamento aggiuntivo.

Siamo anche favorevoli alla anticipazione del 20% per quanto riguarda i lavori eseguiti dagli enti di sviluppo, perché comprendiamo che la Regione, in questo caso, non fa che delegare a uno strumento pubblico l'esecuzione di queste opere; si tratta quindi, praticamente, di una anticipazione che permette una maggiore facilità, una maggiore rapidità nell'esecuzione dei lavori. Però siamo nettamente contrari ad estendere queste facilitazioni ai consorzi per le strade vicinali, perché la situazione nella quale si trovano questi organismi è profondamente diversa da quella in cui si viene a trovare l'ente di sviluppo a cui affidiamo direttamente la realizzazione delle opere. I consorzi per le strade vicinali appaltano i lavori e quindi non hanno bisogno di pagare subito gli operai, non hanno bisogno di disporre di un fondo e di una anticipazione del 20%. Sono gli appaltatori che devono, nel momento in cui iniziano i lavori, disporre di quelle somme che sono necessarie per i lavori stessi. Non riteniamo che debbano essere, quindi, favoriti allo stesso modo i consorzi per le strade vicinali. In coscienza, poi, riteniamo che in questo tipo di opere, visto che l'Amministrazione regionale si assume il 18 per cento della spesa, il modo più sollecito, sbrigativo, rapido, semplice, facile per la loro realizzazione sia quello di non ricorrere, o di ricorrere il meno possibile, ai consorzi per le strade vicinali. Si dovrà fare in modo che i consorzi degli utenti curino la manutenzione, ma per la realizzazione delle opere è bene che la Regione le faccia, per quanto è possibile, direttamente, ovvero intervenendo attraverso gli enti di sviluppo; questo permetterà una maggiore sollecitudine nella attuazione dei lavori, eviterà lungaggini, e, quindi, perdite di tempo che in questo momento sono particolarmente negative per quanto riguarda gli interventi congiunturali a sollievo della disoccupazione.

Concludendo, noi approveremo totalmente l'articolo 1, nonostante quelle poche riserve che ho enunciato. Proponiamo di aggiungere al secondo comma dell'articolo 2, la dizione contenuta nell'articolo 7, cioè alla fine del comma «garantiscono la buona esecuzione delle opere stesse», aggiungere «ad un prezzo non superiore a quello assunto come base d'asta per i singoli progetti». Proponiamo inoltre un emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 2. A queste condizioni noi voteremo a favore della legge. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadeddu, relatore.

CADEDU (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi dilungherò, perchè in relazione ho espresso chiaramente alcune perplessità sollevate dai commissari della quarta commissione: perplessità del collega Sassu circa la opportunità di inserire all'articolo 1 l'esclusione delle spese per le indennità di espropriazione; perplessità dei colleghi Torrente e Urraci di riconoscere, nell'affidamento diretto dei lavori da parte della Regione, solo i prezzi delle gare d'appalto; perplessità, inoltre, del collega Zaccagnini. La Commissione, però, unanimemente, ha ritenuto di dover inviare il disegno di legge alla discussione in aula, in vista della necessità che il problema delle strade vicinali venisse risolto il più rapidamente possibile, anzi si accelerasse la costituzione dei consorzi e allo stesso tempo la costruzione delle stesse strade.

Con l'emendamento presentato dall'onorevole Zaccagnini e da altri colleghi si può ovviare anche ad altri inconvenienti, come quello della deficienza di personale per il controllo, i sopralluoghi, i collaudi, cioè per quelle operazioni che devono essere fatte dai tecnici, per le quali si ritiene necessario uno snellimento al fine di rendere più agevole la costruzione e l'apertura al transito delle strade vicinali. Mi permetto di richiamare l'atten-

zione dei colleghi presentatori dell'emendamento, che riguarda l'assunzione di personale per l'esecuzione di queste operazioni, che sarebbe opportuno, a mio modestissimo avviso, modificare l'emendamento stesso, nel senso di attribuire all'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, che ha la responsabilità dell'esame preventivo dei progetti, dei sopralluoghi e dei collaudi, la facoltà di assumere questo personale e di pagarlo direttamente attraverso i versamenti che l'Assessorato può fare allo stesso Ispettorato.

Credo che questa procedura potrebbe snellire il più possibile l'iter burocratico, in quanto si consentirebbe all'Ispettorato di assumere questi tecnici, come è detto in legge, con un contratto a tempo determinato, e non in qualità di dipendenti della Regione. Se l'assunzione venisse fatta attraverso l'Assessorato, forse, si appesantirebbe il sistema di affidamento di questi incarichi mentre l'Ispettorato compartimentale, essendo un organo più snello, potrebbe avere una maggiore libertà di scelta di questo personale, che pagherebbe per il periodo strettamente necessario per lo svolgimento di quel determinato lavoro, e che poi rimanderebbe a casa al termine del contratto. Con questo sistema mi pare che si possano accelerare e snellire maggiormente i lavori preparatori, di controllo e di collaudo. La cosa più importante, infatti, credo sia quella di costruire più strade nel minor tempo possibile e sempre meglio, per venire incontro alle richieste e ai desiderata dei produttori agricoli che hanno bisogno di queste strade come noi abbiamo bisogno delle vene e del sangue nel nostro apparato circolatorio.

Onorevoli colleghi, questo disegno di legge, che, come tanti altri, appare in un primo momento modesto, ma poi, sono sicuro, si dimostrerà di grande utilità per la rinascita agricola della nostra Isola, ritengo che debba essere approvato il più rapidamente possibile con quegli emendamenti che l'onorevole Consiglio riterrà opportuni. Non sarebbe male, a questo proposito, che venisse inserito anche un terzo articolo aggiuntivo che ne di-

chiari l'urgenza. Solo così, noi potremo veramente venire incontro, ancora una volta, e sempre meglio e di più, ai nostri produttori agricoli. Penso quindi che l'onorevole Consiglio possa approvare questo disegno di legge in brevissimo tempo, e, spero, all'unanimità, tenendo conto che neanche in Commissione ha suscitato grandi perplessità, tranne quelle di cui ho riferito all'inizio del mio breve intervento. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

DEL RIO (D.C.), Assessore all'agricoltura e foreste. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà estremamente breve per due ragioni: sia perchè non si sono manifestate, durante la discussione, posizioni contrarie al disegno di legge, sia perchè sono già stati chiariti alcuni punti che erano stati fissati nella relazione scritta. Credo, però, di non potere fare a meno di rilevare un fatto importante; che, cioè, la legge sulle strade vicinali si è dimostrata sommamente efficace e rispondente alle varie esigenze manifestatesi nel settore. A tal punto che nello spazio di pochi mesi, da quando sono stati adeguati i progetti ai regolamenti costruttivi e da quando sono stati adeguati i prezzi dei progetti stessi, è stata impegnata l'intera somma messa a disposizione per la prima applicazione della legge.

I cinque miliardi provenienti dalla operazione finanziaria già effettuata sono stati interamente impegnati; e presso l'Ispettorato compartimentale giacciono pratiche già istruite per un importo superiore ai tre miliardi e mezzo, ed altre sono ormai mature per l'istruttoria, tanto che all'Amministrazione regionale si pone ormai il problema urgente di reperire altri fondi per dare ulteriore attuazione alla legge. Un primo finanziamento, o, meglio, un secondo finanziamento di circa 2 miliardi sta per essere assicurato, e trattative sono in corso per avere, fino al limite dei 20 miliardi previsti dalla legge, altri finanziamenti.

Da parte dell'onorevole Torrente sono state manifestate, nel corso della discussione, alcune perplessità, sulle quali io voglio soffermarmi, non per dire che la Giunta è contraria all'emendamento preannunciato dallo stesso onorevole collega, ma per assicurare il Consiglio che, in relazione ai lavori affidati in esecuzione diretta all'ente di sviluppo, la condizione prevista dall'articolo 7 è stato sino ad ora scrupolosamente rispettata; e non poteva essere diversamente, in quanto l'organo di controllo non avrebbe, evidentemente, passato i provvedimenti di concessione. Tutti i lavori che sono stati affidati all'E.T.F.A.S. per la esecuzione diretta sono stati affidati ad un prezzo non superiore a quello assunto come base d'asta, proprio sulla base della condizione posta dall'articolo 7. Se noi in questa legge volessimo, ancora una volta, ribadire questo principio, l'Amministrazione regionale non ha, evidentemente, nulla in contrario a che questo sia fatto. Però resti chiaro, ripeto, che fino ad ora l'Amministrazione si è tenuta scrupolosamente alla dizione, alla lettera dell'articolo 7.

Così come credo che l'onorevole Torrente converrà con noi sulla opportunità che, anche sulla base dell'emendamento preannunciato e presentato dall'onorevole Zaccagnini e da altri colleghi, sia consentita una anticipazione anche ai consorzi, costituiti per la costruzione di strade vicinali; perchè se è vero che la mano d'opera impiegata nei lavori di costruzione di strade per conto di questi consorzi viene pagata dalle imprese aggiudicatarie dei lavori, è anche vero che i consorzi hanno delle spese iniziali alle quali difficilmente riuscirebbero a fare fronte, se non corrispondessimo un anticipo, perlomeno nella misura prevista dall'emendamento dell'onorevole Zaccagnini. Voglio soltanto ricordare che i consorzi hanno da affrontare spese per gli onorari al notaio che deve presiedere alla gara d'appalto, spese che riguardano l'acquisto di stampati che sono assolutamente indispensabili per poter indire la gara d'appalto; spese che riguardano la stessa registrazione dei contratti. Fino ad ora i consorzi

hanno fatto fronte a queste spese come hanno potuto e, in genere, queste spese se le sono accollate i Presidenti degli stessi consorzi; il che non mi pare proprio che sia giusto. Quindi, penso che nei limiti previsti dall'emendamento presentato dall'onorevole Zaccagnini, anche una anticipazione ai consorzi sia assolutamente opportuna e necessaria.

Altra perplessità è stata manifestata dal relatore onorevole Cadeddu, circa l'assunzione del personale. Il relatore sostiene che questo personale, anziché dall'Assessorato alla agricoltura, debba essere assunto direttamente dall'Ispettorato compartimentale all'agricoltura. Ora, a questo riguardo, io vorrei osservare che l'Ispettorato compartimentale non è un organo dell'Amministrazione regionale; è un organo dell'Amministrazione dello Stato che, in base allo Statuto, viene messo a disposizione dell'Amministrazione regionale per l'espletamento di compiti propri dell'Amministrazione. Per cui, se noi nell'emendamento prevedessimo che l'assunzione del personale debba essere fatta dall'Ispettorato compartimentale, occorrerebbe, intanto, avere una autorizzazione specifica da parte del Ministero competente e poi occorrerebbe aprire un conto corrente presso lo stesso Ispettorato, a parte il fatto che questo personale da assumere deve espletare compiti per conto dell'Amministrazione regionale, non dell'Ispettorato compartimentale o, per lo meno, non solo dell'Ispettorato compartimentale. Perché, mentre la legge 26 affida all'Ispettorato compartimentale l'istruttoria delle pratiche, l'alta sorveglianza dei lavori, le operazioni di collaudo, le operazioni di controllo degli stati di avanzamento sono invece operazioni che attengono alla competenza e all'attività dell'Assessorato all'agricoltura e non alla competenza e all'attività dell'Ispettorato compartimentale.

In relazione a questo problema, occorre anche precisare che qui non si tratta di assumere altro personale; si tratta di confermare quel personale che l'Amministrazione regionale ha potuto assumere per conto e sui fondi della Cassa per il Mezzogiorno per poter

esercitare la sorveglianza sui lavori dalla stessa Cassa affidati all'Amministrazione regionale. Da quando la Cassa del Mezzogiorno ha cessato di intervenire per mancanza di fondi, questo personale, se vogliamo mantenerlo in servizio per i compiti della legge numero 26, dovrebbe, necessariamente, gravare sui fondi dell'Amministrazione regionale. Questo, naturalmente, non è possibile, se una norma di legge non autorizza la stessa Amministrazione regionale a farlo.

Noi abbiamo tentato, attraverso una convenzione speciale con l'ente di sviluppo, di poter trattenerne questo personale facendolo pagare direttamente dallo stesso ente di sviluppo. Ma la Corte dei Conti ha fatto osservare, giustamente, che non è possibile, attraverso una convenzione stipulata fra l'Amministrazione e l'ente di sviluppo, poter ovviare alla mancanza di una norma precisa di legge che, tra l'altro, dovrebbe autorizzare la stessa Amministrazione a stipulare convenzioni di quel tipo per l'attuazione del programma stradale. Per queste ragioni io ritengo che anche le perplessità del relatore debbano cadere e che il disegno di legge vada approvato con quelle modifiche che sono state proposte dall'onorevole Zaccagnini ed altri. Io non avrei neanche niente in contrario ad inserire nella legge un articolo che dichiari l'urgenza, sempre che il Consiglio sia d'accordo nel farlo. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, Segretario:

Art. 1

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1962, numero 26, è modificato come segue: «Sono escluse le spese relative alle indennità per eventuali espro-

priazioni e sono autorizzate quelle concernenti l'abbattimento, la ricostruzione e la costruzione di nuove chiudende rese necessarie dall'apertura della strada».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zaccagnini. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che questo articolo non offra alcuna perplessità; ma poiché il collega Torrente ha affacciato preoccupazioni circa la possibilità della manutenzione delle strade da parte dei consorzi, io vorrei fare presente che c'è una legge regionale la quale consente un intervento della Regione per la manutenzione delle strade consorziali. Quindi questa preoccupazione cade.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, Segretario:

Art. 2

Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 1962, n. 26 e sostituito dai seguenti:

«L'amministrazione regionale può, nel caso di intervento diretto, affidare la progettazione e l'esecuzione dei lavori agli Enti di bonifica e di sviluppo i quali, per le attrezzature delle quali dispongono, garantiscono la buona esecuzione delle opere stesse.

L'Amministrazione regionale, all'atto dell'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori agli Enti predetti, ha facoltà di corrispondere anticipatamente al concessionario una somma non superiore al 20 per cento dell'importo complessivo della concessione.

La somma anticipata sarà recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare eccede il 7 decimi dell'importo dei lavori.

Le medesime provvidenze sono accordate altresì ai Consorzi per le strade vicinali che ne facciano richiesta».

PRESIDENTE A quest'articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Zaccagnini - Cadeddu - Bernard - Covacivich - Contu Felice - Falchi Pierina - Lai Giovanni Maria - Sassu - Serra - Casu:

«L'ultimo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Ai consorzi per le strade vicinali, che ne facciano richiesta, può essere corrisposto anticipatamente, all'atto della concessione, un acconto, sulla quota dell'11 per cento per spese generali, nella misura massima dell'80 per cento; la somma anticipata sarà recuperata come indicato al comma precedente"».

Emendamento aggiuntivo Torrente - Urraci:

«Alla fine del secondo comma aggiungere: "ad un prezzo non superiore a quello assunto come base d'asta per i singoli progetti"».

Emendamento soppressivo parziale Torrente - Urraci:

«L'ultimo comma dell'articolo 2 è soppresso».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zaccagnini per illustrare il primo emendamento.

ZACCAGNINI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento praticamente io l'ho illustrato in un mio intervento precedente; ma vorrei dare un ulteriore chiarimento al collega Torrente, il quale, giustamente, ha fatto notare che i consorzi delle strade vicinali appaltano i lavori e non sostengono spese per la loro esecuzione. Perfettamente d'accordo; è quindi giustificato lo emendamento proposto dallo stesso collega che sopprime l'ultimo comma dell'articolo.

Noi invece non ne proponiamo la soppressione ma la sostituzione con quanto risulta dal nostro emendamento per superare la difficoltà in cui vengono a trovarsi i consorzi, non per l'esecuzione. (le spese per l'esecuzione saranno sostenute dagli appaltatori), ma per la progettazione delle strade. Sono venuti da me diversi presidenti di consorzi per fare presente di non saper come fare per pagare il progettista; al che io ho detto: «dite al progettista che lo pagherete quando riscuoterete la vostra quota dell'11 per cento per spese generali». Ma questa quota la potranno riscuotere a strada finita, cioè in un tempo troppo lontano. Se noi consentiamo al consorzio, si dice nell'emendamento numero 1, di avere un anticipo sulle spese generali, evidentemente, all'atto della concessione, cioè dopo pochi mesi dalla presentazione del progetto, il consorzio sarà in grado di pagare il progettista, e, quindi, non avrà difficoltà a trovare un progettista disposto a dare le sue prestazioni.

D'altra parte il collega faceva notare come i consorzi non abbiano disponibilità finanziarie, e una volta che hanno avuto l'affidamento del finanziamento della strada devono effettuare l'asta, e devono chiamare il notaio e pagare il notaio. Successivamente debbono stipulare il contratto e devono chiamare il notaio e pagare il notaio; poi devono registrare fiscalmente il contratto e devono pagare il fisco; per queste ragioni noi abbiamo introdotto l'emendamento in termini tali che ritengo possa essere condiviso anche dal collega Torrente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrente per illustrare gli altri due emendamenti.

TORRENTE (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non credo di dover ripetere quanto ho già detto, ma, se mi permette, vorrei esprimere il parere sull'emendamento presentato dall'onorevole Zaccagnini, così evitiamo una duplice discussione. Io credo che noi possiamo essere d'accordo sulla

questione dell'anticipo, perchè le spese generali erano già previste nella legge, quindi si tratta solo di liquidarle, ma poi viene precisato che noi possiamo dare ai consorzi delle strade vicinali l'11 per cento delle spese generali e gliele possiamo anche anticipare.

Vorrei far notare all'onorevole Zaccagnini che, collegato come è, questo emendamento, con il successivo, tutto il ragionamento sulle spese generali può assumere un tono un po' troppo strumentale, in relazione alle possibilità che vengono offerte con l'altro emendamento che l'onorevole Zaccagnini ha presentato e che mirano a prelevare da quell'11 per cento spese che non sono spese generali dei consorzi, ma sono spese che l'Amministrazione regionale si accolla in sostituzione di quelle che un tempo la Cassa per il Mezzogiorno sosteneva per funzionari estranei all'Amministrazione, agli Ispettorati, i quali erano incaricati dei sopralluoghi, dei collaudi delle strade vicinali finanziate con il contributo della Cassa. Questo discorso non riguarda proprio l'emendamento in discussione, sul quale siamo d'accordo, ma l'altro emendamento presentato dall'onorevole Zaccagnini sul quale ci riserviamo di chiarire meglio il nostro pensiero. Noi pertanto siamo d'accordo perché venga anticipato l'11 per cento ai consorzi delle strade vicinali per le spese generali.

PRESIDENTE. Onorevole Torrente, mantiene allora l'emendamento che prevede la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 2?

TORRENTE (P.C.I.). No, cade e quindi lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zaccagnini. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei solo un chiarimento sul contenuto del primo emendamento presentato dall'onorevole Torrente. Che cosa si vuol dire con la frase «ad un prezzo non superiore a quello assunto come base d'asta per i singoli progetti»?

TORRENTE (P.C.I.). L'ho illustrato ed ho visto che l'Assessore è d'accordo; noi riteniamo che il contenuto della legge numero 26 debba essere mantenuto.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore all'agricoltura e foreste.

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta è favorevole ai due emendamenti nonostante io continui a ritenere che quello presentato dall'onorevole Torrente è del tutto superfluo, perchè l'articolo 7 della legge numero 26 non è stato assolutamente modificato da questo disegno di legge. Comunque, il ripetere credo che non guasti, quindi lo accettiamo per questa ragione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale Zaccagnini ed altri. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 2 così come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento Zaccagnini ed altri. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Torrente - Urraci. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma Zaccagnini - Bernard - Covacovich - Contu Felice - Falchi Pierina - Lai Giovanni Maria - Sassu - Serra - Casu istitutivo dell'articolo 2 bis. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

«Art. 2 bis - Aggiungere all'articolo 10 della legge regionale 26 dicembre 1962, numero 26 un comma dicente: "L'Amministrazione re-

gionale — a valere sulla quota dell'11 per cento di spese generali per gli interventi diretti — può utilizzare, mediante stipulazione di apposito contratto di diritto privato, l'opera di persone estranee all'Amministrazione stessa. Tale personale è assunto a tempo determinato, rinnovabile a seconda delle esigenze di servizio, e non acquista la qualità di impiegato regionale"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Zaccagnini per illustrare questo emendamento.

ZACCAGNINI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento è già stato illustrato poco fa, quindi mi sembra non necessaria una ulteriore illustrazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, come avevo già preannunciato, noi abbiamo qualche perplessità su questo emendamento. La perplessità attiene alle conseguenze che una norma di questo genere può creare ai rapporti tra la Regione e la Cassa per il Mezzogiorno per quanto attiene ai compiti e alle competenze della stessa Cassa in materia di costruzione di strade vicinali. I funzionari che noi vogliamo continuare a utilizzare, che erano prima utilizzati dalla Cassa come estranei all'Amministrazione, per quei compiti a cui l'onorevole Zaccagnini ha accennato, venivano pagati — se non ho capito male dalle spiegazioni che ho avuto in Commissione e qui — sulla base di un contratto di diritto privato dalla Cassa per il Mezzogiorno, perchè era questa che finanziava col contributo, se non mi sbaglio del 92 per cento, la costruzione delle strade vicinali. Se oggi noi affermiamo con questa norma che la Regione deve accollarsi l'onere di queste spese, di questi compiti, di questi lavori, della retribuzione di questi funzionari, lo affermiamo in relazione, evidentemente, alle strade che finanziamo come Amministra-

zione regionale, sulla base della nostra legislazione. Ma questo significa che noi rinunciamo a rivendicare dalla Cassa la continuazione dell'intervento per quanto riguarda la costruzione di strade vicinali? Sulla base dei nuovi finanziamenti la Cassa per il Mezzogiorno, sia pure col vecchio contributo del 92 per cento che noi integravamo con una legge regionale, continua ad intervenire in Sardegna? Cioè, continua, anche la Cassa, a mantenere rapporti con questi stessi funzionari? O questa norma può favorire una sostituzione della Regione alla Cassa anche per quanto riguarda il pagamento di questi funzionari? O, cosa peggiore, può significare che la Cassa per il Mezzogiorno non interverrà più in Sardegna per quanto attiene alla costruzione ed alla ricostruzione delle strade vicinali? Io ho qualche dubbio in proposito, onorevole Zaccagnini. Perché se ci fosse la garanzia che la Cassa continua ad intervenire come prima, il problema della retribuzione di questi estranei non sarebbe stato presentato con la urgenza e la drammaticità che l'onorevole Zaccagnini ha posto nel presentare questo problema.

La seconda considerazione è questa: se si tratta di estranei all'Amministrazione, evidentemente sono pagati con un compenso che viene di volta in volta stabilito per singolo progetto. Non possiamo dire nella legge che non sono funzionari della Regione se poi nella pratica si viene a stabilire un rapporto continuativo di lavoro che a distanza di anni ci fa trovare di fronte alle rivendicazioni di questi funzionari che chiedono di essere inclusi organicamente nell'apparato dell'Amministrazione o degli uffici dipendenti dall'Amministrazione regionale. Noi abbiamo avuto altri casi di questo genere. Negli Ispettorati agrari abbiamo assunto per molto tempo dei funzionari in soprannumero col compito di collaborare nel disbrigo delle pratiche che riguardavano leggi regionali. Poi, dopo alcuni anni, ci siamo visti tempestare di ordini del giorno, di richieste e rivendicazioni di questi funzionari che da anni lavoravano ininterrottamente all'Ispettorato, ma erano pagati solo per il lavoro effettivamente svolto,

non avevano nessuna garanzia, non avevano nessuna tutela, e quindi avanzavano richieste di sistemazione nell'ambito degli uffici della Regione. Ora, proprio su questo punto, vorremmo avere una spiegazione chiara dall'onorevole Zaccagnini. Se si tratta di compiti veramente eccezionali, straordinari, che riteniamo, per altro, debbano diventare ancora più eccezionali, per il fatto che la Regione dovrà sempre di più intervenire direttamente attraverso gli enti di sviluppo e non attraverso i consorzi delle strade vicinali? Se però l'opera di questi funzionari estranei riguarda i casi, che andranno sempre più diminuendo, di collaudi, di sopralluoghi per i lavori già affidati ai consorzi delle strade vicinali, io credo che noi possiamo anche accettare una norma di questo genere.

Se, invece, dovesse essere confermato che si tratta di funzionari che non saranno più alle dipendenze della Cassa, perché lavoreranno in futuro, sempre alle dipendenze della Regione, e, che quindi, potranno, fra un po' di tempo, dei problemi all'Amministrazione per quanto riguarda il loro rapporto di lavoro, saremmo senz'altro contrari ad una norma di questo genere e preferiremmo trovare altre forme per soddisfare queste esigenze.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zaccagnini. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei fornire i chiarimenti che ha chiesto il collega Torrente. Sostanzialmente, questo emendamento ricalca una legge, e precisamente la legge 12 aprile 1962, numero 205, che reca particolari disposizioni per l'assunzione di mano d'opera da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste e dell'Azienda di Stato per foreste demaniali.

TORRENTE (P.C.I.). Il Ministero se ha bisogno di personale fa i concorsi.

ZACCAGNINI (D.C.). Il testo della legge dice: «Per le esigenze temporanee relative all'esecuzione di lavori... il Ministero e la Azienda hanno facoltà di assumere operai

con contratto di diritto privato per la durata necessaria alla esecuzione dei singoli lavori». Ora questi stessi concetti noi li ritroviamo nell'emendamento, perchè noi parliamo di utilizzare, mediante stipulazione di apposito contratto di diritto privato, l'opera di persone estranee eccetera, tale personale è assunto a tempo determinato, rinnovabile a seconda delle esigenze del servizio. Noi potremo fare una convenzione con questi signori che duri per sei mesi, per un anno; se nel frattempo si manifestasse la necessità di utilizzare ancora questo personale, noi rinnoveremo con questo un contratto di diritto privato. Il personale non viene assunto; è detto chiaramente che si tratta di un contratto di diritto privato.

D'altra parte la preoccupazione che affacciava l'onorevole Torrente, che questo possa precludere la possibilità di ritornare al vecchio sistema, mi sembra che non debba sussistere. In ogni modo chiarimenti a questo riguardo li potrà fornire meglio di me l'Assessore. Io ritengo che l'Assessore sia animato da tutta la buona volontà per richiedere alla Cassa che, nel suo bilancio, preveda di continuare nell'opera di esecuzione delle strade vicinali, quindi sussidiare ancora tali strade e instaurare, di nuovo, il sistema che vigeva prima; nel qual caso è logico che tutto questo personale ritornerebbe al trattamento che aveva precedentemente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Piero Soggiu. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sono sempre molto diffidente nei riguardi di disposizioni ambigue come questa. Taluno potrebbe chiamarla addirittura maliziosa. Intanto sono, per sistema, contrario a queste forme di assunzione, con contratti privati, da parte di enti pubblici. Se l'ente pubblico ha bisogno di personale, lo assuma regolarmente, lo assuma definitivamente. Se non ha questo bisogno, chiamiamolo così, definitivo, ha la facoltà di rivolgersi per singole prestazioni, con contratti che si fanno di volta in volta, a

professionisti privati. Allora la possibilità c'è. La questione è aggravata a proposito di questa disposizione, perchè si dice: «l'Amministrazione regionale — a valere sulla quota dell'11 per cento di spese generali per gli interventi diretti — può utilizzare, mediante stipulazione di apposito contratto di diritto privato, l'opera di persone estranee all'Amministrazione stessa». E' chiaro che questa norma si riallaccia a quello che è stato chiamato il comma secondo dell'articolo 2 e che, in realtà, è il comma primo; cioè, nel caso di intervento diretto, l'Amministrazione regionale può affidare la progettazione e l'esecuzione dei lavori agli enti di bonifica e di sviluppo. Ma la regola non è l'affidamento; non dovrebbe esserlo, anche se poi, in pratica, diventa la regola (ma queste sono altre questioni di carattere esecutivo di cui la Giunta risponde nei modi normali). Ma è chiaro che quando si parla di intervento diretto si deve intendere intervento diretto della Regione. Allora l'antitesi, già rilevata nella discussione dei precedenti articoli, che cioè non si può prelevare dall'11 per cento di contributo per spese generali quello che, invece, occorre per altro, non per spese generali, si aggrava proprio per il fatto che qui si parla di interventi diretti.

Cosa sono gli interventi diretti? Non sono solo le spese generali, perchè la Regione le spese generali le ha previste per conto suo, nei capitoli normali... (*Interruzioni*).

Chiaro. Infatti su questa premessa io sto svolgendo la mia opinione che può essere anche sbagliata; comunque, accetta precisamente questa premessa. In pratica le spese maggiori sono proprio quelle di progettazione, cioè le spese che la Regione deve sostenere per conto suo, in quanto agisca direttamente, in quanto intervenga direttamente. Sono normali, ripeto, e in questo caso si può fare ricorso ai progettisti, liberi professionisti che vengono retribuiti. Se noi vogliamo restare sulla linea dei precedenti emendamenti, avremo ragione di avvalerci di questa anticipazione a valere sulla quota dell'11 per cento, soltanto in quanto fosse recuperata; cioè fosse

recuperata su quell'11 per cento che invece spetta quando l'anticipazione non è data per spese generali. Ora, diciamolo francamente, noi questa spesa la vogliamo fare senza possibilità di recupero. Io capirei una norma fatta diversamente, ma allora non è da prelevare dall'11 per cento, è da addebitare alle spese per l'intervento diretto. Questo per quanto riguarda il complesso dell'articolo e particolarmente il primo comma dell'emendamento.

Per quanto riguarda il secondo comma, poi, dico che non c'è nessuna ragione di metterlo. E' qui che può entrare la malizia, soprattutto, del testo dell'emendamento; perchè se si tratta di persone estranee all'Amministrazione, è già detto tutto: restano estranee all'Amministrazione. Quando, però, nel secondo comma dell'emendamento si aggiunge: «tale personale è assunto a tempo determinato» si tratta di una assunzione vera e propria; e anche se noi diciamo che è assunto a tempo determinato e con un contratto rinnovabile a seconda delle esigenze di servizio, creiamo sempre una situazione ibrida che contrasta con quanto è detto nel primo comma.

Ritengo, pertanto, che si dovrebbe abbandonare totalmente questo emendamento; ma se proprio vogliamo mantenerne una parte, con l'incongruenza del riferimento all'11 per cento delle spese generali, fermiamoci almeno al primo comma, perchè il secondo comma serve soltanto a creare confusione, oppure a creare le premesse per un trasferimento negli organici regionali di personale che oggi è di altri enti.

L'onorevole Torrente ha domandato, a proposito di questo personale, se la Cassa continuerà a svolgere le attività che finora ha svolto, assumendosi gli oneri che si è assunto in passato. Noi conosciamo il progetto di proroga della Cassa; con ogni probabilità la Cassa, di questi interventi, che sono considerati, sul piano nazionale, dispersivi, non ne farà più uno. Diciamoci allora, con molta franchezza: vogliamo assorbire noi questa gente? Altrimenti giochiamo sull'equivoco,

perché sappiamo già qual è l'orientamento della nuova legge di proroga della Cassa. Sappiamo che quella legge citata dall'onorevole Zaccagnini parla di esigenze temporanee, mentre noi stiamo facendo una legge non per esigenze temporanee, ma per esigenze permanenti, perchè ben conosciamo l'importanza delle strade vicinali in Sardegna; il guaio è che poi, una volta costruite, vengono abbandonate, ma sappiamo quale importanza hanno. E, allora, il fare ricorso a quella legge è anche questo un modo di saltare gli ostacoli. Ecco perchè io, a titolo personale, dico che questo emendamento non lo voterò; perlomeno chiedo che si voti per parti, perchè il secondo comma, comunque, non lo voterei assolutamente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la prima osservazione che desidero fare è che è abbastanza strano che un emendamento di tale importanza sia stato portato in aula, e non figuri nel testo del proponente che dovrebbe essere colui, essendo l'Assessore all'agricoltura, che conosce meglio la situazione e che, quindi, sa se il personale a sua disposizione è sufficiente o insufficiente. E l'Assessore all'agricoltura proponente della legge non parla di queste assunzioni; almeno nel testo che ho io non c'è scritto niente. Appare ancora più strano che neppure la Commissione abbia ritenuto necessario aggiungere un emendamento che, indubbiamente, ha la sua rilevanza. Non è la prima volta. La relazione, onorevole Cadeddu, è la relazione, e siccome in aula la relazione non si vota, si può leggere e si può non leggere. Quello che è obbligatorio leggere è il testo della legge. Io non voto sulla relazione, voto sul testo della legge. Ora, che nella relazione possa essere anche detto che il personale è insufficiente eccetera, questo può darsi che ci sia. Non ho avuto l'occasione di leggerla, però il testo della legge non è stato modificato dalla Commissione; c'è quella esi-

genza assuntiva che, però, non è stata proposta in Commissione. E, quindi, questo è piuttosto strano.

La seconda osservazione: queste strade, in pratica, si possono fare in tre modi. Il primo modo è quello che si rifà all'iniziativa dei consorzi di bonifica, dei consorzi per le strade vicinali che chiedono alla Regione il finanziamento e che si addossano, quindi, la progettazione, la direzione dei lavori, le operazioni d'appalto eccetera. In questo caso la Regione deve dare i quattrini, e, al massimo, può controllare che l'opera finanziaria si faccia, e quindi disporre il collaudo.

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Gli dà l'11 per cento forfettario.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Sì, ho capito. Ma questo è il primo modo di fare le strade; cioè, su iniziativa dei consorzi di bonifica, i quali progettano l'opera e poi l'appaltano. La Regione, al massimo, farà il collaudo, alla fine.

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Lo deve fare lo stesso consorzio, noi abbiamo la sorveglianza.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Quindi noi non c'entriamo più niente, praticamente. Ma volevo arrivare proprio a questo: alla sorveglianza. Quindi immagino che la Regione la sorveglianza la eserciti con personale proprio, evidentemente, con funzionari propri, oppure con personale degli Ispettorati. Non credo che si possa affidare la sorveglianza dell'esecuzione di un'opera appaltata dai consorzi di bonifica a qualsiasi privato: mi parrebbe un po' strano.

E' giusto, onorevole Zaccagnini? La Regione deve garantire con proprio personale la sorveglianza dell'esecuzione di un'opera che è fatta dai consorzi di bonifica e appaltata, poi, ad altre imprese. Questo è il primo sistema. Io capisco la preoccupazione del collega Torrente che sostiene la tesi che queste opere dovremmo affidarle non tanto ai consorzi, quanto all'ente di sviluppo; ma, allo stato

attuale delle cose, quando si prende una iniziativa è difficile poi poter dire «no», si continua ad andare avanti. Quindi, finora, il sistema principale dovrebbe essere questo: che i consorzi prendono una iniziativa, appaltano, e la Regione esercita soltanto la sorveglianza.

Il secondo modo di fare queste strade è l'intervento della Regione, che si può spiegare affidando la progettazione e l'esecuzione dell'opera all'ente di sviluppo, il quale, come dice l'articolo 2, per la attrezzatura, per i funzionari, per le macchine di cui dispone dovrebbe garantire la buona esecuzione dei lavori. Dico «dovrebbe» perché spero che questi enti di sviluppo si sviluppino un po' meglio di come si sono sviluppati finora, e, mettendoli a lavorare, dimostrino che servono a qualcosa. Questo dovrebbe essere il secondo modo di fare le strade col quale la Regione affronterebbe la spesa, al massimo, per la sorveglianza e il collaudo dell'opera.

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. E anche per il progetto.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). No, il progetto no, onorevole Assessore: l'Amministrazione regionale può affidare la progettazione e l'esecuzione dei lavori all'ente di sviluppo.

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Ma deve anche pagare.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Non mi riferisco al pagamento; quello rimane sempre un obbligo della Regione.

Io non ho le preoccupazioni né del collega Torrente né del collega Soggiu sulla questione dell'11 per cento del pagamento, perché è chiaro che, comunque si facciano queste opere, quella parte è a carico della Regione. Questo è pacifico, mi sembra abbastanza chiaro. Non è questa la mia preoccupazione. Quando è l'ente di sviluppo, dunque, che fa il lavoro, la Regione, al massimo, può esercitare la sorveglianza, perché è l'ente finanziatore, come la esercita sui consorzi di bonifica; in

più dovrebbe affidare il collaudo ad un tecnico possibilmente dipendente dall'Amministrazione regionale o dall'Ispettorato.

Il terzo modo di fare le strade, che dovrebbe essere eccezionalissimo, è quello che prevede l'intervento diretto della Regione che progetta, appalta l'opera, sorveglia, dà il direttore dei lavori, fa il collaudo; insomma, fa tutto da sé. Secondo me questo dovrebbe essere il sistema da adottarsi solo in via eccezionalissima. La domanda che ora pongo e che viene naturale da queste mie osservazioni è questa: a che cosa serve questo personale ausiliario? Se son vere le cose che ho detto, cioè, che questi sono i sistemi adottati, che l'opera fatta direttamente dalla Regione è assolutamente eccezionale (che poi, anche in questo caso, è fatta direttamente per modo di dire, perchè la Regione provvede sempre ad un appalto), che al massimo rimarrebbe alla Regione la progettazione dell'opera, la nomina del direttore dei lavori e il collaudo, allora, questo personale, a che cosa serve? Se la Regione non ha tecnici a sufficienza, lo incarico della progettazione viene dato ad un qualunque professionista, che è pagato in base al lavoro fatto: questa è la norma. Per la direzione dei lavori avviene altrettanto, così per il collaudo. Ma, allora, ripeto, a che cosa servono questi ausiliari? E' sul concetto che io non concordo, onorevole Assessore. Cioè, io non arrivo a dire che sarebbe bene che i collaudi debbono essere sempre fatti da funzionari della Regione o degli Ispettorati, come sarebbe giusto, perchè una Amministrazione che si rispetti dovrebbe utilizzare sempre il proprio personale per essere garantita che l'opera è fatta in un certo modo e che, soprattutto, non è fatto male. Questa dovrebbe essere la regola quasi assoluta, a mio parere. Ma se è proprio indispensabile fare eseguire un collaudo, una progettazione, da un professionista privato, non c'è bisogno che questi siano assunti a tempo determinato con un contratto, sia pure di diritto privato; li si paga per la progettazione, per il collaudo, per gli altri lavori eseguiti, così come si paga il direttore dei lavori.

Non so se sono riuscito a spiegare il mio concetto; ma il fatto è che non vedo la necessità, onorevole Zaccagnini, di questo personale la cui assunzione dovrebbe avvenire, (e indubbiamente qui ha ragione il collega Soggiu) in forma equivoca. Tutto sommato, si viene a creare una oligarchia all'interno della categoria dei liberi professionisti, perchè ci saranno i preferiti e quelli che non avranno mai niente; anzichè cercare di utilizzare il maggior numero possibile, quando è necessario, di liberi professionisti, in questo caso si fa il contratto con cinque-sei-sette-otto persone e gli altri sono lasciati completamente al di fuori. In più, facendo un contratto di questo tipo, si fa un contratto forfettario, cioè si assume il professionista per sei mesi e gli si dà un tot, sia che progetti ne faccia, sia che collaudi ne faccia oppure no, perchè è difficile poter stabilire in anticipo una quota forfettaria per ciascuna opera che non è sempre la stessa, che cambia, perchè può essere di tre milioni ma anche di trenta milioni, per cui non mi pare possibile e, soprattutto giusto, stabilire un pagamento forfettario per le prestazioni di un professionista. E' il sistema che è tutto sbagliato, secondo me. Io non faccio l'osservazione dell'11 per cento, della Cassa eccetera, perchè mi pare non abbia rilevanza. La Cassa se non fa le opere non paga niente; paga le opere che fa per conto suo, non per la Regione, non ha mai pagato le spese generali e non ne pagherà neanche adesso. E' pacifico, questo. La mia preoccupazione è per questi ausiliari che, non essendo liberi professionisti perchè sono legati da un contratto forfettario, sia pure temporaneo, alla Regione, sono dei semi-impiegati regionali, il cui contratto può essere rinnovato, che addirittura possono diventare dei semi-impiegati in pianta stabile, cioè venendosi così a formare, praticamente, accanto all'apparato burocratico della Regione, una specie di *élite* di liberi professionisti, i quali escluderanno dalle progettazioni, dalle direzioni dei lavori, dai collaudi altri liberi professionisti. E' su questo punto che io non concordo.

Né credo, onorevole Assessore che, tutto sommato, le convenga adottare un simile sistema, perché si potrebbero avere anche delle reazioni da parte degli Ordini degli ingegneri, dei dottori in agraria, dei geometri eccetera, i quali, naturalmente, essendo i tutori dell'attività dei liberi professionisti esigerebbero che questi siano utilizzati nel maggior numero possibile, e non che i lavori vengano affidati sempre a quei pochi fortunati legati da un contratto temporaneo. E chiaro, infatti, che non potrete fare un contratto con certe persone, potrete farlo al massimo con cinque-sette-otto-dieci persone.

Ecco perchè io pregherei l'onorevole Assessore di voler rinunciare a questo sistema. E' un sistema, non solo equivoco nei rapporti tra i liberi professionisti e la Regione, che non potrà non creare del malumore nelle categorie, come già si è manifestato più volte anche in altri settori, ma che non dovrebbe servire, perchè, ripeto, i due sistemi fondamentali dovrebbero essere: consorzi di bonifica, ente di sviluppo. Quindi questo personale a che cosa vi serve? Se sarà il consorzio di bonifica, il progettista se lo cercherà il consorzio di bonifica...

ZACCAGNINI (D.C.). Serve per l'istruttoria.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). L'istruttoria? Scherziamo?

ZACCAGNINI (D.C.). Viene presentato un progetto, che, il più delle volte, è stato fatto senza nemmeno il preventivo sopralluogo; noi approviamo quel progetto, ma abbiamo bisogno di personale che vada sul posto e veda, sezione per sezione, se il progetto risponde alle situazioni di fatto. Ora, quando le strade sono decine, questo lavoro lo dovrà fare...

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma allora ha ragione il collega Soggiu: il problema è un altro! Allora avete bisogno di altro personale in pianta stabile. Non dovete neanche ripeterle queste cose... L'istruttoria affidata a privati!

Stiamo scherzando? Questo è un compito dell'organo pubblico. Come è possibile affidare l'istruttoria a un privato? Abbiate pazienza...

Onorevole Zaccagnini, io la prego di far cancellare dal verbale questa sua affermazione: è una cosa gravissima. Come si fa ad affidare a liberi professionisti l'istruttoria di un progetto? Cioè rinunciare a quella che è una delle attribuzioni fondamentali dell'organo pubblico? Non capisco come questo possa avvenire, ma avviene come avvengono tante cose in Italia: contro la legge. Ma allora si ponga il problema di aumentare l'organico dell'Ispettorato di tre, quattro, cinque funzionari, quelli che saranno necessari, perchè le strade vicinali mica si costruiranno soltanto durante questi due anni o tre anni; e poi, se questo personale occorre, occorrerà per le strade vicinali, occorrerà per i progetti dei contributi per i miglioramenti fondiari e così via.

Indubbiamente — è una delle critiche che noi dobbiamo farvi — voi avete affrontato l'attuazione del piano di rinascita (ed apro una breve parentesi) senza pensare che la sola spendita di decine di miliardi per progetti, per istruttorie eccetera vi avrebbero obbligato a modificare un po' la vostra burocrazia, ad aumentarla, migliorarla, distribuirla, eccetera; invece state continuando ad andare avanti col solito tran-tran dei quindici anni passati, in cui questa burocrazia non è riuscita a far spendere alla Regione neppure le somme dei bilanci ordinari. Se sono vere le cose che mi sono state dette, sono giacenti, onorevole Assessore all'agricoltura, nelle banche che hanno la tesoreria della Regione, oltre 90 miliardi dei bilanci ordinari della Regione; non dei fondi del piano, 90 miliardi dei bilanci ordinari della Regione! Ebbene, voi pretendete che le cose continuino a marciare a tempo di carro a buoi nel momento in cui dovete attuare il piano di rinascita. Ecco, vedete come da un piccolo emendamento si vengono a scoprire tante cose. Ma non è possibile affidare l'istruttoria a chi non ha un legame organico con l'ufficio pubblico. Ma come è possibile?

ZACCAGNINI (D.C.). La Cassa l'ha sempre fatto.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma la Cassa... Infatti la Cassa è finita come è finita: molto ingloriosamente, con gli abusi che si son fatti e così via; non è possibile che noi usiamo questi metodi, non è possibile assolutamente.

Se abbiamo bisogno di personale, spendiamo qualche miliardo in più all'anno per personale qualificato, assunto secondo le dovute regole, cerchiamo di affrettarci ad attuare il piano, soprattutto nel settore dell'agricoltura dove migliaia di progetti, con i miliardi accantonati nelle banche, giacciono da anni inutilizzati, non approvati. Come vedete, da una piccola questione ne vengono tante altre. Io mi sono fidato di quello che ha detto l'Assessore, cioè che queste persone dovevano servire per la sorveglianza, al massimo per i collaudi; se così fosse si potrebbe discutere sul sistema di pagamento, ma mai si può accettare che a queste persone si affidi l'istruttoria, che è una cosa fondamentale, quella che decide se un progetto deve essere approvato o meno. Non dovete affidarlo a un qualunque professionista il quale si può accordare benissimo col professionista progettista e presentarvi le cose in un certo modo. Questo è un assurdo, questo significa scardinare il sistema del controllo pubblico soprattutto in un settore come questo. Ecco perchè, dopo queste spiegazioni, si è rafforzata ancora di più in me la completa opposizione a questi sistemi, dei funzionari a mezzo servizio, perchè in pratica di questo si tratta: di funzionari a mezzo servizio che hanno un contratto privato come ausiliari. E' un personale ausiliario che non è nell'organico della pubblica Amministrazione, che non è libero professionista, che è legato da un rapporto equivoco con la pubblica Amministrazione. Ecco perchè io penso che bene si farebbe a ritirare l'emendamento e a studiare meglio, se eventualmente fosse necessario, il sistema.

L'Assessore non aveva proposto un simile emendamento per cui ritengo che se c'è effet-

tivamente la necessità di avere un maggior numero di funzionari per fare l'istruttoria, si può esaminare la questione che, d'altra parte, non riguarda solo questo settore, ma un po' tutti i settori. Ma non possiamo affidarci così, all'improvvisazione di questi funzionari, ripeto, che non sono funzionari e che non sono neppure completamente liberi professionisti, legati come sono a noi da un contratto, sia pure temporaneo, ma forfettario; cioè non per l'esecuzione di ciascuna opera, ma a tempo. Assolutamente un simile rapporto non è concepibile.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste. Ne ha facoltà.

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che occorra aprire un lungo discorso, dato il numero dei problemi che sono stati prospettati. Intanto mi pare di aver già detto, nel mio intervento, per quale ragione la proposta della Giunta non conteneva alcuna norma riguardante la possibile assunzione di altro personale. Perché speravamo di poter comprendere nella convenzione stipulata con l'ente di sviluppo anche la possibilità di pagamento di questo personale direttamente da parte dell'ente. La Corte dei Conti ha invece ritenuto una norma di questo genere, contenuta in una convenzione, ma non prevista da una legge, assolutamente non accettabile.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Adesso c'è la legge, quindi questo problema è risolto.

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Se noi prevediamo l'assunzione di questo personale, il problema alla Corte dei Conti, che ha un controllo di legittimità, non interessa più; se la legge prevede la possibilità di assunzione a tempo determinato di personale, la Corte non può obiettare niente.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Con questa legge noi saniamo questa situazione.

IV LEGISLATURA

CCCXXXVIII SEDUTA

9 APRILE 1965

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. In questo caso il personale viene assunto direttamente dall'Amministrazione regionale.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma, onorevole Assessore, la convenzione da voi stipulata con l'ente di sviluppo non è stata approvata...

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. D'accordo, ma soltanto per quanto attiene alla assunzione del personale estraneo.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Cioè di personale estraneo all'ente.

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Esatto, di questo personale che vogliamo assumere con questo emendamento.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma voi affidate all'Ente la progettazione e l'esecuzione.

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. E' appunto per questa ragione che la Corte dei Conti, oltre ad avere rilevato che non esiste alcuna norma di legge, ha sottolineato anche la stranezza che si volesse far assumere all'ente personale che è poi chiamato a controllare l'Ente nella fase di esecuzione dei lavori. Ecco perchè oggi ricorriamo all'emendamento presentato dall'onorevole Zaccagnini.

Detto questo, onorevole Zucca, io vorrei che lei ricordasse il fatto che con la legge numero 26 la costruzione di strade di penetrazione agraria invece che restare nell'ambito dei miglioramenti fondiari, come era previsto dalla legge numero 46, diventa un vero e proprio lavoro pubblico. Sennonchè la legge numero 26, pur avendo innovato in questo senso, non ha provveduto ad affidare ad organi tecnici della Regione, diversi da quelli dell'Assessorato all'agricoltura, il controllo su tutte le fasi relative alla elaborazione dei progetti, all'appalto, alla costruzione delle opere. Per cui oggi l'Ispettorato compartimentale

dell'agricoltura, chiamato a fare l'istruttoria delle pratiche, dovrebbe giudicare attraverso funzionari del settore agrario, cioè attraverso periti agrari o laureati in agraria, progetti che non possono non essere vagliati esclusivamente da laureati in ingegneria. Ciò se vogliamo veramente sottrarci a tutte quelle difficoltà alle quali siamo andati incontro applicando la legge numero 46 in materia di costruzione di strade di penetrazione agraria.

Lei ha ragione quando dice che questi compiti l'amministrazione regionale dovrebbe adempierli con personale proprio, regolarmente inquadrato negli organici. Ma la situazione di oggi è questa: che essendosi esauriti i fondi della Cassa del Mezzogiorno, quel personale, a suo tempo assunto con quei fondi, è stato dall'Amministrazione regionale preavvertito che non può essere assolutamente più mantenuto in servizio. E allora, anche se lei si scandalizza, la realtà è questa, onorevole Zucca.

L'istruttoria tecnica sui progetti — oltre alla sorveglianza —, in cui talvolta sono previsti anche ponti e altre opere d'arte che naturalmente debbono essere valutate da personale tecnico ed esperto nel settore, l'istruttoria di questi progetti a chi l'affidiamo? Questo è il punto. L'Ispettorato compartimentale può, sotto la sua responsabilità, effettuare l'istruttoria ed esprimere un parere su progetti che non riguardano più miglioramenti fondiari ma riguardano costruzione di strade? Questo è il problema che io mi pongo. Ecco perchè noi vogliamo, attraverso questa legge, acquisire l'opera di professionisti che, per il momento, evidentemente, sono assunti con contratto di natura privata, in maniera che possano prestare presso l'Ispettorato compartimentale, sotto la responsabilità dell'Ispettorato compartimentale, la loro opera e consentano alle pratiche che sono state già avviate di poter continuare ad andare avanti. Non solo, ma consentano alle pratiche che sono mature per una decisione di poter anch'esse marciare mettendo l'Assessore e lo Ispettorato nella condizione di poter andare avanti ed esprimere un parere. Questa è la

IV LEGISLATURA

CCCXXXVIII SEDUTA

9 APRILE 1965

ragione, onorevole Zucca. Se noi avessimo avuto ancora dei fondi della Cassa per il Mezzogiorno, noi avremmo continuato ad utilizzare quel personale a suo tempo assunto sui fondi accordatici, per la sorveglianza delle opere finanziate dalla Cassa e non saremmo ricorsi all'emendamento che stiamo in questo momento discutendo. Ma siccome i fondi della Cassa, destinati all'Assessorato all'agricoltura per la sorveglianza di determinate opere, si sono esauriti, noi dobbiamo assolutamente pensare a trovare altrove questi fondi che ci mettano in grado o di mantenere quel personale che già avevamo in servizio o di assumere anche altro personale. Diversamente noi saremo costretti, in questo momento, a bloccare l'attività della legge numero 26, a non spendere i miliardi che abbiamo avuto e quegli altri che, attraverso operazioni finanziarie, contiamo di avere nel prossimo futuro.

Questa è, onorevole Zucca, la situazione. Io l'ho manifestata al Consiglio così come è, e non posso fare a meno di prenderne atto, come Assessore responsabile dell'attuazione di una legge; non posso non prendere atto della realtà, così come essa si presenta, e vorrei che il Consiglio si rendesse anch'esso conto di questa realtà. Noi speravamo di superare il problema inserendolo nella convenzione con l'ETFAS, senonchè questa clausola relativa al personale la Corte dei Conti non l'ha fatta passare. Ha detto: io ho bisogno di una legge per poter far passare una clausola di questo genere.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Ma il 16 febbraio non lo sapeva questo?

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Non lo sapevo. La risposta della Corte dei Conti, che evidentemente ha richiesto del tempo nel tentativo di trovare qualche appiglio per far sì che la clausola potesse passare, è arrivata soltanto nei giorni scorsi.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Io credo che il 16 febbraio la conoscesse già da un pezzo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Zaccagnini e più, istitutivo dell'articolo 2 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Comunico che è pervenuto un emendamento aggiuntivo a firma Dettori - Cadeddu - Falchi Pierina - Covacicich, istitutivo di un altro articolo, il 2 ter. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

«Art. 2 ter — La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e agli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione».

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

DETTORI (D.C.). L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Dettori e più istitutivo dell'articolo 2 ter. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 26 dicembre 1962, n. 26: "Costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali"».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	51
votanti	50
maggioranza	26
favorevoli	36
contrari	14
astenuiti	1

IV LEGISLATURA

CCCXXXVIII SEDUTA

9 APRILE 1965

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Arru - Asara - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Cadeddu - Cambosu - Campus - Cara - Cardia - Casu - Cherchi - Cois - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Costa - Cottoni - Covacivich - Cuccu - Del Rio - De Magistris - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Gardu - Giagu De Martini - Lai Giovanni Maria - Lay Giovanni - Macis Elodia - Manca - Masia - Mereu - Nioi - Pettinau - Pisano - Raggio - Sanna Randaccio - Sassu - Serra - Soddu - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano -

Stara - Torrente - Urraci - Zaccagnini - Zucca.
Si sono astenuti: Presidente Cerioni).

PRESIDENTE. Il Consiglio sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 13 e 10.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Stabilimento Tipografico Editoriale G. Fossataro - Cagliari
Anno 1965